

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO

via Daverio, 6 - 20122 MILANO

Azienda ospedaliera

02/04
11/02/08

Publicato all'albo dell'ente
dal 22 MAG. 2008 al 5 GIU. 2008

Deliberazione n. 160 del 18 APR. 2008

A96
GM/dp

Oggetto: determinazioni in merito al rinnovo per il triennio 2008/2011 dei rapporti per il Servizio di assistenza religiosa nei Presidi Ospedalieri Buzzi e C.T.O.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che è in atto una specifica convenzione con la Curia Arcivescovile di Milano per la regolamentazione del servizio di assistenza religiosa reso, presso i Presidi ospedalieri C.T.O. e V. Buzzi, da parte, rispettivamente, del Reverendo Don Giuseppe Buraglio e di Monsignor Giorgio Colombo, come da deliberazione n.179 del 18 aprile 2005;

PRESO ATTO che la Curia Arcivescovile ha confermato la sua disponibilità al rinnovo della predetta convenzione, per il triennio 2008/2011;

VISTO lo specifico Protocollo di intesa sottoscritto in data 21 marzo 2005 tra la Regione Lombardia e la Regione Ecclesiastica Lombardia per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica negli Enti sanitari ed assistenziali pubblici privati e accreditati (D.G.R. 11 febbraio 2005, n.VII/20593);

RICORDATO, in particolare che, all'art.7 del medesimo protocollo, si prevede, quale modello organizzativo per la regolazione dei rapporti con gli assistenti religiosi, lo strumento convenzionale allorquando gli assistenti religiosi abbiano superato l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia o il servizio di assistenza religiosa debba essere svolto presso strutture di ricovero aventi un numero di posti letto utilizzati sino a 300;

EVIDENZIATO che, in entrambe le fattispecie che interessano l'Azienda, ricorrono le due predette situazioni e ritenuto quindi di avvalersi dello strumento convenzionale, da concretizzarsi attraverso un contratto d'opera di durata triennale (collaborazione coordinata e continuativa), ex art.2222 e segg. del Codice Civile;

VISTI i tre allegati schemi di convenzione, uno con l'Ordinario Diocesano della Diocesi di Milano e gli altri due per disciplinare le prestazioni degli assistenti religiosi e ritenuto di approvarli quali testi di massima, salve eventuali integrazioni da definirsi con lo stesso Ordinario Diocesano;

VERIFICATO che i contratti di prestazione d'opera, di cui si propone la sottoscrizione con gli assistenti religiosi, non sono soggetti alle limitazioni recentemente introdotte dalla Legge 24 dicembre 2007, n.244 (Finanziaria 2008), trattandosi di prestazioni professionali d'opera senza vincolo di subordinazione e con possibilità di prestare la propria attività all'interno della sede dell'Ente (art. 2222-2229 e segg. del Codice Civile);

DATO ATTO:

- che il relativo costo è quantificabile in €. 23.300,00, in relazione alle differenti condizioni soggettive degli stessi e all'impegno contrattuale richiesto, di cui:
 - €. 13.300,00, per Monsignor Giorgio Colombo - P.O. Buzzi (con un incremento di €. 300,00 annue);
 - €. 10.000,00, per il reverendo don Giuseppe Buraglio - P.O. CTO;
- che lo stesso è annotato al conto n. 64.07.210 degli esercizi di competenza;
- che il nuovo rapporto decorre dall'1 maggio 2008;


PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore amministrativo e dal Direttore sanitario,

- d e l i b e r a -

- 1) di approvare il rinnovo della convenzione tra l'Azienda I.C.P. e l'Ordinario Diocesano della Diocesi di Milano per il servizio di assistenza religiosa presso i Presidi Ospedalieri Buzzi e CTO, alle modalità e condizioni di cui sopra, per il periodo dall'1 maggio 2008 al 30 aprile 2011;
- 2) di disciplinare, conseguentemente, i rapporti con gli assistenti religiosi dei Presidi Buzzi e C.T.O., a decorrere dall'1 maggio 2008 e per la durata di un triennio, sulla base della convenzione allegata al presente provvedimento nonché degli schemi di contratto d'opera pure allegati, quali modelli di massima;
- 3) che il conseguente costo di €. 23.300,00 è annotato al conto n. 64.07.210 degli esercizi di competenza.

(atti n.13913/2008)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Francesco Beretta)



IL DIRETTORE SANITARIO
(dott. Antonio Bonaldi)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Gianni Martini)



CONVENZIONE TIPO TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA I.C.P. E L'ORDINARIO DIOCESANO DELLA DIOCESI DI MILANO IN MERITO AL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA PRESSO L'AZIENDA STESSA.

TRA

L'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento con sede in Milano, via Daverio n.6, codice fiscale n.80031750153, partita I.V.A. n.04408300152, di seguito denominata anche solo come I.C.P., nella persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante dott. Francesco Beretta, codice fiscale BRT FNC 47E28 A686M, domiciliato per la carica presso detta sede, munito degli idonei poteri,

E

l'Ordinario diocesano della Diocesi di Milano, nella persona di Sua Eccellenza Mons. Carlo Maria Renato Redaelli, nella sua qualità di Ordinario Diocesano, per le Sue competenze domiciliato in Piazza Fontana n.2 - Milano,

PREMESSO CHE

- in data 21 marzo 2005 la Regione Lombardia e la Regione Ecclesiastica Lombardia hanno stipulato un Protocollo di Intesa (di seguito denominato "Intesa") per disciplinare il servizio di assistenza religiosa cattolica nelle aziende sanitarie locali, nelle aziende ospedaliere e, in generale, in tutte le altre strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, nonché nelle strutture pubbliche e private accreditate dedicate allo svolgimento di servizi alla persona, anche di carattere assistenziale (denominati, in via generale, enti gestori);
- l'Intesa contribuisce a costituire - in uno con i principi costituzionali e con le vigenti disposizioni statali e regionali - il quadro di riferimento generale della materia nella Regione Lombardia;
- l'articolo 4 dell'Intesa stabilisce che, sulla base e nel rispetto degli indirizzi e delle direttive contenuti nel medesimo Protocollo, su richiesta anche di una sola delle Parti, gli enti gestori e gli Ordinari diocesani stipulano apposite convenzioni per la disciplina del servizio di assistenza religiosa da svolgere nelle strutture di ricovero;
- l'Azienda, qualificabile quale ente gestore, intende prestare il servizio di assistenza religiosa ai propri degenti ed è, fra l'altro, soggetta alla previsione di cui all'articolo 4 dell'Intesa;
- l'Azienda e la Diocesi convengono di perfezionare fra loro apposito atto convenzionale, coerente con la citata Intesa del 21 marzo 2005;
- per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, continua a valere e a spiegare efficacia il Protocollo di Intesa, che deve intendersi interamente e puntualmente richiamato e che si allega alla presente convenzione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante della presente convenzione.

Art. 2

L'Azienda e l'Ordinario diocesano, sulla base degli indirizzi e dei principi contenuti in particolare nell'articolo 6 della Intesa, stabiliscono in numero di **2** gli assistenti religiosi e i loro collaboratori stabili che costituiscono le cappellanie.

Qualsiasi variazione nel numero degli assistenti religiosi sarà stabilita in accordo tra le parti, con scambio di note, tenendo conto del numero, della qualità e delle necessità dei degenti o di altre particolari esigenze.

In caso di pluralità di assistenti religiosi, l'Ordinario diocesano si impegna a dare formale comunicazione alla Azienda della nomina del responsabile della cappellania e degli eventuali collaboratori stabili.

Art. 3

Il servizio di assistenza religiosa oggetto della presente convenzione comporta:

- l'assistenza spirituale e morale dei degenti, dei loro familiari, del personale e di tutti coloro che a qualsiasi titolo fanno parte della comunità ospedaliera;
- l'amministrazione dei Sacramenti e dei sacramentali;
- la celebrazione delle Sante Messe e delle altre funzioni di culto cattolico secondo le norme canoniche e liturgiche;
- il contributo in materia di etica e di umanizzazione nella formazione del personale in attività di servizio;
- l'accompagnamento spirituale e umano e la relazione d'aiuto.

Art. 4

Al fine di assicurare il servizio di assistenza religiosa, l'Azienda si avvale delle prestazioni dei seguenti assistenti religiosi:

- numero 2 assistenti religiosi, con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, nella forma di una collaborazione coordinata e continuativa, con trattamento economico rapportato a quello degli assistenti religiosi assunti, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e da quella aziendale, per un debito orario settimanale non inferiore a 36 ore.

Gli assistenti religiosi e tutti i soggetti che a vario titolo li coadiuvano hanno diritto di consumare i pasti (prima colazione, pranzo e cena) forniti dall'ente gestore, con oneri e agevolazioni corrispondenti a quelli riconosciuti ai dipendenti del medesimo ente gestore.

Art. 5

Gli assistenti religiosi sono tenuti all'osservanza dei doveri previsti dalle leggi e dai regolamenti per i dipendenti, in quanto compatibili, e dall'art. 8 dell'Intesa.

L'esonero dal servizio degli assistenti religiosi è disposto dall'Azienda, per gravi e documentati motivi, in accordo con l'Ordinario diocesano.

Art. 6

Gli assistenti religiosi sono esonerati dalla timbratura del cartellino orario considerata la speciale natura dei compiti e del rapporto di servizio.

In forza della specialità che contraddistingue il rapporto di lavoro, gli assistenti religiosi non hanno diritto agli emolumenti riferibili al lavoro straordinario, ai servizi festivi e notturni e alla reperibilità.

Nella necessità di sostituire gli assistenti religiosi a causa di assenza per gravi motivi (malattia ecc.), per un tempo uguale o superiore a 15 giorni, l'Ordinario diocesano comunica all'Azienda il nominativo dei sostituti. Ove la sostituzione occorra per un tempo inferiore, alla predetta comunicazione darà seguito lo stesso responsabile della cappellania o, nella impossibilità di questi, l'Ordinario diocesano.

L'Azienda si impegna a comunicare annualmente all'Ordinario diocesano il programma delle attività di formazione e di aggiornamento che vedono coinvolti gli assistenti religiosi. Il programma tiene conto delle richieste presentate dagli assistenti religiosi e delle necessità che si evidenziano nello svolgimento del servizio.

Art. 7

L'Azienda mette a disposizione della cappellania gli spazi e le dotazioni di seguito indicati:

- cappella, sacrestia, 1 locale ad uso ufficio e 1 locale presso le Onoranze Funebri ubicati presso il P.O. Buzzi, nonché gli arredi, le attrezzature e gli accessori attualmente ivi allocati;
- chiesa e sacrestia ubicate presso il P.O. C.T.O. nonché gli arredi, le attrezzature e gli accessori attualmente ivi allocati;

il tutto come da copia delle planimetrie allegate.

Art. 8

Le offerte raccolte durante le celebrazioni sono destinate alla cappellania.


Art. 9

La durata della presente convenzione è stabilita in anni 3 (tre) e decorre dal 1 maggio 2008. E' consentito il recesso anticipato da parte di entrambi i contraenti con preavviso di 3 (tre) mesi dalla scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Letto, confermato e sottoscritto il

L'Azienda Ospedaliera I.C.P.
Il Direttore Generale
Dott. Francesco Beretta

L'Ordinario diocesano
della Diocesi di Milano
Mons.




PIANTA PIANI REALIZATI
 mq 850 (escluso corpi scalo)
 mq 508 Nuovo ingresso
 mq 180 tarantologica

① ONORANZE FUNEBRI

P.O. CTO

11/14

1928.53



1150

CONTRATTO DI OPERA

TRA

L'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento, con sede in Milano, Via Daverio n. 6, codice fiscale n.80031750153 - partita I.V.A. n. 04408300152, di seguito denominata I.C.P., nella persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante dott. Francesco Beretta - codice fiscale BRT FNC 47E28 A686M, domiciliato per la carica presso detta sede, munito degli idonei poteri, in esecuzione della deliberazione n..... del

E

Monsignor Giorgio Maria Colombo, nato a Milano (MI) il 3 giugno 1921, codice fiscale CLM GGM 21H03 F205Q, residente in Milano (MI) via P. Lomazzo n.57;

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Regionale 11 febbraio 2005, n.VII/20593 è stato approvato lo schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia e la Regione Ecclesiastica Lombardia per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica negli Enti sanitari ed assistenziali pubblici e privati accreditati e che lo stesso Protocollo di intesa è stato successivamente sottoscritto tra le parti in data 21 marzo 2005;
- che in esecuzione a tale provvedimento e con riferimento al predetto protocollo, con deliberazione n..... del si è disposto di rinnovare per un triennio il rapporto in atto con Monsignor Giorgio Maria Colombo per il Servizio di assistenza religioso presso il Presidio Ospedaliero V. Buzzi - via Castelvetro n,22 - Milano;
- che allo scopo di disciplinare il rapporto suddetto, si è ritenuto di avvalersi dello strumento del contratto di collaborazione coordinata e continuativa in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

L'Azienda Ospedaliera I.C.P. affida a Monsignor Giorgio Maria Colombo l'incarico per lo svolgimento del Servizio di assistenza religiosa presso il P.O BUZZI - via Castelvetro n.22 - Milano

Il contenuto della prestazione è quello previsto nel predetto Protocollo di Intesa e nella convenzione attuativa sottoscritta tra l'Azienda e l'Ordinario Diocesano.

Nello svolgimento dello incarico, Monsignor Giorgio Maria Colombo, si organizza autonomamente, in stretto raccordo con la Direzione Sanitaria di Presidio e secondo le indicazioni della Direzione aziendale.

Art. 2- Natura dell'incarico

L'incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt.2222-2229 e seguenti del Codice Civile, trattandosi di prestazioni professionali di opera senza vincolo di subordinazione e con possibilità di prestare la attività all'interno della sede dell'Ente.

Art. 3 – Durata dell'incarico

Il presente incarico decorre dal 1° maggio 2008 per la durata di un triennio e, quindi, con scadenza in data 30 aprile 2011.

L'eventuale rinnovo dovrà essere deliberato dall'Ente.

E' consentito il recesso anticipato da parte di ciascuno dei contraenti con preavviso di 6 (sei) mesi.

Art. 4 - Organizzazione

L'Ente mette a disposizione di Monsignor Giorgio Maria Colombo gli spazi indicati nella allegata planimetria oltre l'organizzazione necessaria per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità già in atto.

Art. 5 - Corrispettivo

Per tale incarico l'Ente si impegna a corrispondere a Monsignor Giorgio Maria Colombo il compenso di €.13.300,00 (tredicimilatrecento) annue lorde al quale dovranno essere applicate le ritenute fiscali previdenziali e assicurative nella misura prevista dalla Legge, a fronte di un debito orario settimanale non inferiore a 36 ore.

Il corrispettivo verrà liquidato entro il giorno 27 di ogni mese, in analogia al trattamento in atto al personale dipendente.

Art. 6- Imposte

Il presente contratto:

- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131;
- è soggetto ad imposta di bollo, a carico dell'Azienda Ospedaliera I.C.P., ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642.


Art. 7 – Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente atto, si fa riferimento allo schema di protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Ecclesiastica per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica negli Enti sanitari ed assistenziali pubblici e privati accreditati come da D.G.R. 11 febbraio 2005, n.VII/20593, nonché alla convenzione sottoscritta in data.....tra l'Azienda Ospedaliera I.C.P. e l'Ordinario Diocesano della Diocesi di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.
Milano, _____

L'Azienda Ospedaliera I.C.P.
Il Direttore Generale
Dott. Francesco Beretta

Monsignor Giorgio Maria Colombo



PIANTA PIANO REALZATO
 mq 650 (escluso Corpi scala)
 mq 500 Nuovo Ingresso
 mq 180 tarantologica

ONGRANZE FUNGARI



CONTRATTO DI OPERA

TRA

L'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento, con sede in Milano, Via Daverio n. 6, codice fiscale n.80031750153 - partita I.V.A. n. 04408300152, di seguito denominata I.C.P., nella persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante dott. Francesco Beretta - codice fiscale BRT FNC 47E28 A686M, domiciliato per la carica presso detta sede, munito degli idonei poteri, in esecuzione della deliberazione n..... del

E

Il Reverendo Don Giuseppe Buraglio, nato a Gallarate (VA) l'8 marzo 1952, codice fiscale BRG GPP 52C08 D8690, residente in Milano, via G. La Farina n.15;

PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Regionale 11 febbraio 2005, n.VII/20593 è stato approvato lo schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia e la Regione Ecclesiastica Lombardia per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica negli Enti sanitari ed assistenziali pubblici e privati accreditati e che lo stesso Protocollo di intesa è stato successivamente sottoscritto tra le parti in data 21 marzo 2008;
- che in esecuzione a tale provvedimento, con deliberazione n..... del si è disposto di rinnovare per un triennio il rapporto in atto con il Reverendo Don Giuseppe Buraglio per il Servizio di assistenza religioso presso il Presidio Ospedaliero Centro Traumatologico Ortopedico (C.T.O.) - via Bignami n.1 - Milano;
- che allo scopo di disciplinare il rapporto suddetto, si è ritenuto di avvalersi dello strumento del contratto di collaborazione coordinata e continuativa in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

L'Azienda Ospedaliera I.C.P. affida al reverendo Don Giuseppe Buraglio l'incarico per lo svolgimento del Servizio di assistenza religiosa presso il P.O C.T.O. - via Bignami n.1 - Milano;

Il contenuto della prestazione è quello previsto nel predetto Protocollo di Intesa e nella convenzione attuativa sottoscritta tra l'Azienda e l'Ordinario Diocesano.

Nello svolgimento dello incarico, il Reverendo Don Giuseppe Buraglio, si organizza autonomamente, in stretto raccordo con la Direzione Sanitaria di Presidio e secondo le indicazioni della Direzione aziendale.

Art. 2- Natura dell'incarico

L'incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa e viene conferito ai sensi e per gli effetti degli artt.2222-2229 e seguenti del Codice Civile, trattandosi di prestazioni professionali di opera senza vincolo di subordinazione e con possibilità di prestare la attività all'interno della sede dell'Ente.

Art. 3 – Durata dell'incarico

Il presente incarico decorre dal 1° maggio 2008 per la durata di un triennio e, quindi, con scadenza in data 30 aprile 2011.

L'eventuale rinnovo dovrà essere deliberato dall'Ente.

E' consentito il recesso anticipato da parte di ciascuno dei contraenti con preavviso di 6 (sei) mesi.

Art. 4 - Organizzazione

L'Ente mette a disposizione del Reverendo Don Giuseppe Buraglio gli spazi indicati nella allegata planimetria oltre l'organizzazione necessaria per l'espletamento dell'incarico, secondo le modalità già in atto. L'Ospedale si impegna a ricavare in detti spazi un ambiente idoneo per l'accoglienza dei pazienti e del personale (locale sacrestia).

Art. 5 - Corrispettivo

Per tale incarico l'Ente si impegna a corrispondere al Reverendo Don Giuseppe Buraglio il compenso di €.10.000,00 (diecimila) annue lorde al quale dovranno esser applicate le ritenute fiscali previdenziali e assicurative nella misura prevista dalla Legge, a fronte di un debito orario settimanale non inferiore a 18 ore.

Il corrispettivo verrà liquidato entro il giorno 27 di ogni mese, in analogia al trattamento in atto al personale dipendente.

Art. 6- Imposte

Il presente contratto:

- è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, II comma del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131;
- è soggetto ad imposta di bollo, a carico dell'Azienda Ospedaliera I.C.P., ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642.

Art. 7 – Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente atto, si fa riferimento allo schema di protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e la Regione Ecclesiastica per la disciplina del servizio di assistenza religiosa cattolica negli Enti sanitari ed assistenziali pubblici e privati accreditati come da D.G.R. 11 febbraio 2005, n.VII/20593, nonché alla convenzione sottoscritta in data.....tra l'Azienda Ospedaliera I.C.P. e l'Ordinario Diocesano della Diocesi di Milano.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano,


L'Azienda Ospedaliera I.C.P.
Il Direttore Generale
Dott. Francesco Beretta

Reverendo don
Giuseppe Buraglio

114

160

1928.53



1150